

Foglio Federale

Berna, 24 marzo 1966

Anno XLIX

Volume I

N° 12

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 18, con allegata la Raccolta delle leggi federali. — Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. (già Tipo-litografia Cantonale) Bellinzona — Telefono 092/5 18 71 — Ccp 65-690

9427

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale per la proroga del decreto concernente la Società cooperativa svizzera dei cereali e dei foraggi

(Del 4 marzo 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il decreto federale del 3 ottobre 1963¹ concernente la Società cooperativa svizzera dei cereali e dei foraggi, entrato in vigore il 1° gennaio 1964, per un periodo di tre anni, scade il 31 dicembre 1966. Ci si deve pertanto domandare se e, nel caso affermativo, a quali condizioni lo statuto attuale debba essere mantenuto oltre detto termine.

Orbene, noi riteniamo che il decreto debba essere prorogato di sei anni a contare dal 1° gennaio 1967, cioè fino al 31 dicembre 1972, per i motivi che seguono.

I

I compiti della Società cooperativa svizzera dei cereali e dei foraggi sono stati già ampiamente descritti nel nostro messaggio del 4 marzo 1963 relativo alla proroga della validità del decreto federale concernente detta società. Da allora, la sua attività, non ha subito mutamenti, chè come nel passato essa svolge compiti inerenti alla politica agraria e all'approvvigionamento. Inoltre essa partecipa all'esecuzione di provvedimenti di politica commerciale ed esercita alcune funzioni concernenti il regime dei cereali e degli alcoli.

¹ RU 1953, 1307 (A XVI B).

Durante le deliberazioni sul decreto federale attualmente in vigore fu risolta la questione del mantenimento dei contingenti d'importazione di foraggi. Nel frattempo, il Dipartimento dell'economia pubblica ha potuto svolgere le indagini necessarie. Il problema è risultato essere talmente complesso che ancora oggi si trova in fase di elaborazione. Tuttavia la questione del contingentamento non c'importuna, poichè sia esso mantenuto o tolto, esistono compiti da svolgere, ancora dopo il 31 dicembre 1966, per il tramite della cooperativa. Dunque è necessaria una proroga del decreto che lasci però aperta la questione del contingentamento. Conseguentemente sosteniamo l'idea che il nuovo decreto venga formulato in modo da essere valido sia mantenendo il contingentamento, sia levandolo. Per tale scopo occorre introdurre, rispetto ai precedenti decreti di proroga, nuove disposizioni che modifichino il tenore dell'articolo 1, capoversi 3 e 4, del decreto del 17 dicembre 1952 e che predispongano una riserva nel caso di cessazione del contingentamento. Pertanto, nel nuovo testo deve essere previsto che la cooperativa stabilisca una chiave di ripartizione delle assegnazioni obbligatorie (cpv. 3) adeguabile ai cambiamenti più importanti della situazione.

Esponiamo ora le ragioni che giustificano il mantenimento della cooperativa.

Anzitutto essa adempie a compiti cui non possiamo rinunciare in un prossimo avvenire non foss'altro che per motivi di politica commerciale. Infatti dopo un minuzioso esame della questione abbiamo accertato che l'importazione di foraggi è, rispetto a certi paesi, uno strumento di politica commerciale di cui non possiamo fare a meno. Sotto questo aspetto politico, la situazione internazionale è tutt'altro che chiara e noi dobbiamo conservare, ad ogni costo, intatta la libertà operativa nel settore delle importazioni di foraggi. In una simile situazione, è pur necessario che le nostre autorità possano disporre della cooperativa e della sua decennale esperienza pratica nell'esecuzione di provvedimenti di politica commerciale, con o senza il regime del contingentamento. Altri motivi analoghi di politica agraria sono favorevoli al mantenimento della cooperativa. Com'è noto, quest'ultima è incaricata di riscuotere i sopraprezzi sui foraggi, la paglia, lo strame e altri prodotti dalla cui lavorazione derivano foraggi come anche sugli oli, i grassi commestibili e le loro materie prime, il latte in polvere, quello condensato, la panna di latte e la polvere di panna di latte. Il disciplinamento si fonda sulla legge del 3 ottobre 1951¹ concernente il promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale, sul decreto dell'Assemblea federale del 29 settembre 1953² concernente il latte, i latticini e i grassi animali (decreto sullo statuto del latte) e sul decreto federale del 4 ottobre 1962³ concer-

¹ RU 1953, 1133 (A XVI A 1).

² RU 1953, 1172 (A XVI A 3).

³ RU 1962, 1184 (A XVI A 3).

nente misure economiche e finanziarie, complete, per l'economia del latte (decreto dell'economia lattiera 1962). Orbene, i soprapprezzi e i premi di coltivazione mediante i quali si cerca di bilanciare i costi fra la produzione indigena e le importazioni, rimarranno indispensabili come è stato accertato in un esame approfondito sulle misure prese in materia di soprapprezzi. Tali conclusioni sono confermate dalla perizia del luglio 1963 sulla politica seguita in materia di foraggi, svolta, per incarico della Divisione dell'agricoltura del Dipartimento dell'economia pubblica, dal seminario di politica agraria e di diritto rurale dell'università di San Gallo.

Già in altre occasioni abbiamo detto che la riscossione dei soprapprezzi, operata dalla cooperativa mediante un sistema speciale (contratto di compravendita), non può essere facilmente affidata ad altri organismi. Infatti, i soprapprezzi devono essere riscossi da un ente che si distingue dall'amministrazione federale per far sì che, specialmente all'estero, non si faccia confusione fra i soprapprezzi e i dazi. Dopo l'entrata in vigore del decreto federale del 17 dicembre 1952, il Consiglio federale, fondandosi sull'articolo 24 *ter*, capoverso 2, della legge federale del 21 giugno 1932¹ sulle bevande distillate, ha affidato alla cooperativa alcuni compiti inerenti all'utilizzazione senza distillazione dei residui di patate ed ha dovuto più volte rivolgersi ad essa per ritirare il grano inadatto ad essere macinato (grano germogliato). Infine, la cooperativa svolge una funzione importante per la difesa nazionale economica. In virtù della legge federale del 30 settembre 1955² concernente la preparazione della difesa nazionale economica e dei rispettivi decreti del Consiglio federale, la cooperativa assume la vigilanza sulle scorte obbligatorie di cereali, foraggi, oli, grassi commestibili, sementi foraggere e, da molti anni, su mandato del delegato alla difesa nazionale, essa controlla l'adempimento di oltre 300 contratti di scorte obbligatorie.

Per queste ragioni proponiamo di prorogare nuovamente il decreto federale del 17 dicembre 1952, già prolungato due volte nel 1958 e 1963. Quando la cooperativa fosse sciolta, un altro ente, pur esso di carattere ufficiale, dovrebbe assumersene i compiti. Tale ente andrebbe creato contemporaneamente alla riorganizzazione del regime delle scorte obbligatorie. Un'estensione dell'apparato amministrativo sarebbe in tal caso inevitabile. Indipendentemente dal fatto che la cooperativa ha sempre svolto i propri compiti in modo più che encomiabile, il suo scioglimento lederebbe il provato principio della collaborazione e corresponsabilità delle cerchie economiche interessate.

La validità dei decreti precedenti è stata limitata a 5 e, l'ultima volta, a 3 anni. Poichè come detto innanzi dovremo contare anche per i prossimi anni sulle prestazioni della cooperativa, proponiamo che la durata del de-

¹ CS 6, 863 (A XII G).

² RU 1956, 89 (A XIX A).

creto in questione sia adeguata a quella del decreto federale sulle misure economiche verso l'estero, stabilendone il termine finale al 31 dicembre 1972. Se nel frattempo le circostanze lo rendessero necessario o auspicabile, nulla ci impedirebbe di sciogliere la cooperativa innanzi la scadenza di questo termine.

II

Conformemente all'articolo 32 della Costituzione federale, il Dipartimento dell'economia pubblica ha sottoposto il disegno di decreto ai Cantoni e alle associazioni interessate. I Governi dei Cantoni di Zurigo, Lucerna, Uri, Sottoselva, Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea Città, Basilea-Campagna, Sciaffusa, Appenzello (i 2 Semicantoni), Grigioni e Ginevra l'hanno approvato senza nessuna riserva. I Governi dei Cantoni di Berna, Neuchâtel e Vaud si sono dichiarati d'accordo con la proroga fino al 31 dicembre 1972 ma hanno espresso il parere che i contingenti debbano essere levati (Berna, Neuchâtel) o riveduti (Vaud). I Cantoni di Svitto, Sopraselva, San Gallo, Argovia e Turgovia sono favorevoli alla proroga e al mantenimento dei contingenti. Due Governi cantonali non hanno risposto. Fra le dieci associazioni consultate, l'unione svizzera dei sindacati autonomi, l'associazione svizzera dei sindacati evangelici, l'unione svizzera delle cooperative di consumo e la federazione delle società svizzere degli impiegati sono pienamente favorevoli al progetto. L'unione svizzera dei contadini è favorevole alla proroga fino al 31 dicembre 1972 ma alla condizione che sia riveduta al più presto la ripartizione dei contingenti. Essa propone inoltre di riesaminare la possibilità d'abolire i contingenti. L'unione sindacale svizzera e la federazione svizzera dei sindacati cristiani benché favorevoli alla proroga deplorano che non sia stata definitivamente risolta la questione dei contingenti d'importazione. Esse considerano però positivamente il fatto che gli emendamenti introdotti aprono la via all'abolizione dei contingenti. Anche il direttorio dell'unione svizzera del commercio e dell'industria e l'unione svizzera delle arti e mestieri si sono pronunciati in favore della proroga. Tuttavia, il direttorio attira l'attenzione sulla problematica dell'aggiunta all'articolo 1 del disegno, essendo dubbio che con l'abolizione del contingentamento si riesca a trovare una soluzione soddisfacente foss'anche nel campo limitato delle assegnazioni obbligatorie, impediti di funzionare convenientemente in un'economia di mercato libero. Il direttorio è perciò del parere di rinunciare all'aggiunta prevista nell'articolo 1, di mantenere il contingentamento delle importazioni e di proporre alle camere unicamente il decreto di proroga. L'unione svizzera delle arti e dei mestieri specifica, come il direttorio, che l'aggiunta all'articolo primo del disegno di decreto non deve in alcun modo pregiudicare la questione del contingentamento, e fa espressa riserva in tal senso. Una delle associazioni consultate non ha risposto.

III

Fondandoci sulle risposte pervenuteci possiamo dunque concludere che tutti i Governi cantonali e tutte le associazioni interessate — salvo l'eccezione di cui più sotto — hanno approvato, senza formali obiezioni, la proroga del decreto federale fino al 31 dicembre 1972. Parecchi Governi cantonali e associazioni interessate si sono inoltre pronunciati sulla questione del contingentamento delle importazioni. Tuttavia desistiamo dal trattare questo problema poichè come abbiamo già detto all'inizio esso dovrà essere ripreso più tardi; ci limitiamo qui a far notare che conviene comunque aspettare i risultati degli studi ordinati dal Dipartimento dell'economia pubblica.

Intanto il testo del decreto di proroga è redatto in modo che il contingentamento possa essere levato o mantento. Solamente l'unione svizzera dei contadini ha espressamente dichiarato che il suo accordo è subordinato alla revisione della ripartizione dei contingenti. Senza voler sminuire l'importanza di tale questione, dobbiamo constatare che essa può essere esaminata unicamente in stretta relazione con quella concernente il mantenimento o la soppressione del regime.

Considerato quanto precede, vi proponiamo d'adottare il disegno di decreto federale allegato al presente messaggio. La costituzionalità del decreto è già stata minutamente esaminata nel messaggio del 5 agosto 1952. Essa si fonda sugli articoli 28, 29 e 31 *bis*, capoverso 3, lettere *b* e *e*, della Costituzione federale.

Gradite, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'assicurazione della nostra massima considerazione.

Berna, 4 marzo 1966.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Presidente della Confederazione:

Schaffner

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser

**Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale per la proroga del decreto
concernente la Società cooperativa svizzera dei cereali e dei foraggi (Del 4 marzo 1966)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1966
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	12
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	9427
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	24.03.1966
Date	
Data	
Seite	309-313
Page	
Pagina	
Ref. No	10 155 708

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.